

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**173 / 2024 del 16/04/2024**

Oggetto: CONVENZIONI TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA E AREU - AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA PER L'ATTIVITA' DIDATTICA INTEGRATIVA DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE NONCHÉ DI MEDICINA DI EMERGENZA-URGENZA

OGGETTO: CONVENZIONI TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA E AREU - AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA PER L'ATTIVITA' DIDATTICA INTEGRATIVA DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE NONCHÉ DI MEDICINA DI EMERGENZA-URGENZA

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenda n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

PREMESSO, altresì che:

- la Giunta regionale con deliberazione n. XI/2703/2019 ha approvato il convenzionamento tipo tra AREU e gli Enti pubblici sanitari lombardi al fine di uniformare su tutto il territorio regionale l'erogazione del servizio sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;
- l'art. 4 delle vigenti convenzioni tra AREU e le Aziende Sanitarie Pubbliche per il coordinamento dell'attività di Emergenza Urgenza extraospedaliera, ai sensi della DGR n. XI/2703/2019, prevede "... Al fine di garantire lo sviluppo integrato dell'assistenza, della ricerca, della didattica e dell'aggiornamento continuo dei professionisti all'interno della rete lombarda, conformemente alla programmazione regionale, sia in ambito assistenziale specialistico sia territoriale, AREU e l'ASST/IRCCS si impegnano a erogare congiuntamente formazione specialistica connessa alle Università e alle Scuole di Specialità convenzionate con AREU";
- la sopra citata DGR n. XI/2703/2019, prevede che nell'ambito degli accordi tra ASST/IRCCS e le Scuole di Specializzazione delle Università, pubbliche e private, qualora gli stessi prevedano percorsi formativi nell'area correlata all'emergenza urgenza pre-ospedaliera deve essere previsto e disciplinato, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 33/2009, il contributo di AREU per le attività dalla stessa dirette, coordinate e svolte presso le AAT, le postazioni di soccorso e le SOREU, presenti presso ASST/IRCCS nelle relative strutture collegate/complementari. ...";
- Il sistema sanitario e il sistema universitario sono da sempre reciprocamente connessi ai fini della necessaria integrazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421", in particolare l'art. 6, 2° co., che prevede la stipula di appositi accordi tra le Università e gli Enti sanitari per la formazione degli specializzandi di Area Sanitaria;

- il D. Lgs 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";
- la L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" ed in particolare l'art. 29 disciplina la relazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca e l'art. 34 che definisce e regola la partecipazione dei medici in formazione specialistica alle attività assistenziali;
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

DATO ATTO che AREU, con lettera di intenti del 31.05.2022, prot. AREU n. 9525/2022 e del 21.09.2022 prot. AREU n. 17183/2022 e del 29.01.2024 prot. n. 3490, ha manifestato all'Università degli Studi dell'Insubria l'interesse di contribuire allo svolgimento delle attività didattiche formative, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore e in Medicina d'Emergenza Urgenza, mettendo a disposizione le proprie strutture, attrezzature e personale;

DATO ATTO, altresì, che AREU, con nota prot. 12669 del 13.07.2022, ha inoltrato all'Università degli studi dell'Insubria l'allegato A, recante l'indicazione delle strutture, attrezzature e personale messi a disposizione da AREU per le esigenze delle Scuole di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e Dolore e in Medicina d'Emergenza Urgenza;

CONSIDERATO che a seguito di intercorsa corrispondenza tra gli Enti, note prot. AREU n. 3292 del 25.01.2024, 3490 del 29.01.2024, 4926 del 09.02.2024, 5215 del 13.02.2024 è stato concordato tra le parti il testo di convenzione delle Scuole di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore e in Medicina d'Emergenza Urgenza, allegata al presente provvedimento;

DATO ATTO che le parti nell'ambito delle convenzioni hanno definito che:

- AREU, quale Agenzia a valenza regionale, mette a disposizione, per le esigenze didattico formative delle scuole di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore e in Medicina d'Emergenza Urgenza, gratuitamente e come complementari, le risorse connesse ai servizi coordinati e gestiti ex art. 16 L. 33/2009 e le connesse strutture territoriali presenti in Regione Lombardia, indicate nell' Allegato "A", parte integrante delle convenzioni. In particolare, le citate strutture di cui AREU ha la disponibilità per le attività di propria competenza, sono:
 - Articolazioni Territoriali (AAT);
 - Mezzi di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2);
 - Sale operative regionali emergenza urgenza (SOREU);
- i medici in formazione iscritti alle sopra citate scuole di specializzazione potranno svolgere l'attività di formazione specialistica presso le postazioni MSA2 dislocate nel territorio afferente ad ogni AAT e SOREU. L'assegnazione degli specializzandi e la rotazione presso le postazioni MSA2 verranno stabilite da AREU d'intesa con il Direttore della Scuola di Specializzazione;
- AREU garantisce ai medici in formazione la corresponsione di buoni pasto, laddove venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore continuative

giornaliere e le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, D.Lgs. 101/2020);

- le convenzioni ha una durata di cinque anni e produce effetti a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al 30.04.2029;

DATO ULTERIORMENTE ATTO che i costi stimati derivanti dal presente provvedimento a carico di AREU per l'intera durata delle convenzioni, sono pari in € 99.000,00 IVA inclusa;

PRESO ATTO che il Proponente il procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, le convenzioni tra AREU e l'Università degli Studi dell'Insubria, allegate e parti integranti del presente provvedimento, per l'attività didattica integrativa delle Scuole di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore e in Medicina d'Emergenza Urgenza;
2. di dare atto che le parti nell'ambito delle convenzioni hanno definito che AREU, quale Agenzia a valenza regionale, mette a disposizione, per le esigenze didattico formative delle scuole di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore e in Medicina d'Emergenza Urgenza, gratuitamente e come complementari, le risorse connesse ai servizi coordinati e gestiti ex art. 16 L. 33/2009 e le connesse strutture territoriali presenti in Regione Lombardia, indicate nell' Allegato "A", parte integrante delle convenzioni. In particolare, le citate strutture di cui AREU ha la disponibilità per le attività di propria competenza, sono:
 - Articolazioni Territoriali (AAT);
 - Mezzi di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2);
 - Sale operative regionali emergenza urgenza (SOREU);
3. di dare atto che AREU garantisce ai medici in formazione la corresponsione di buoni pasto, laddove venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore continuative giornaliere e le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, D. Lgs. 101/2020);
4. di dare atto che le convenzioni hanno una durata di cinque anni e produce effetti a decorrere dalla data di sottoscrizione;
5. di dare atto che i costi stimati derivanti dal presente provvedimento a carico di AREU per l'intera durata delle convenzioni, sono pari a € 99.000,00 i quali verranno contabilizzati nel Bilancio d'esercizio degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 come di seguito:

BUONI PASTO:

Conto	Descrizione	Anno	Costo
-------	-------------	------	-------

30203123	TICKET RESTAURANT PER NON DIPENDENTI (COMMERCIALE)	2024	€ 11.200,00
		2025	€ 16.800,00
		2026	€ 16.800,00
		2027	€ 16.800,00
		2028	€ 16.800,00
		2029	€ 5.600,00

SORVEGLIANZA SANITARIA

Conto	Descrizione	Anno	Costo
30.20.2490	ALTRI COSTI PER SERVIZI SANITARI DA TERZI	2024	€ 2.000,00
		2025	€ 3.000,00
		2026	€ 3.000,00
		2027	€ 3.000,00
		2028	€ 3.000,00
		2029	€ 1.000,00

6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore S.C. Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE
EXTRAUNIVERSITARIE A FINI DIDATTICI INTEGRATIVI DELLA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA, RIANIMAZIONE,
TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE**

TRA

l'Università degli Studi dell'Insubria, codice fiscale n. 95039180120 in persona del Rettore Pro-tempore Prof. Angelo Tagliabue, nato a Milano il 20.03.1958, domiciliato per la carica in Varese, Via Ravasi 2, di seguito denominata **Università**;

E

AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, con sede legale in Milano, Viale Monza n. 223 e sede amministrativa in Milano, Via Alfredo Campanini n. 6, cap. 20124, Cod. Fisc. e Part. IVA 11513540960, PEC: protocollo@pec.areu.lombardia.it, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Massimo Lombardo, di seguito denominato **AREU**;

PREMESSO CHE

- il sistema sanitario e il sistema universitario sono da sempre reciprocamente connessi ai fini della necessaria integrazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca;
- AREU è un Ente del SSR disciplinato dall'art. 16 della LR 30/12/2009 n. 33 e ss.mm.ii., attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020, con il compito di implementare e rendere omogeneo nel territorio regionale il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliera, nonché di coordinare le attività trasfusionali ed il trasporto di équipe di trapianto, persone ed organi, unitamente alla gestione del servizio di “Numero Unico Emergenza 112” e del “Numero Europeo Armonizzato” (NEA) 116117, per l'accesso ai servizi di cure mediche non urgenti e altri servizi sanitari, la cui attivazione concorre alla gestione della domanda assistenziale a bassa intensità/priorità;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. XI/2703/2019 ha approvato il convenzionamento tipo tra AREU e gli Enti pubblici sanitari lombardi al fine di uniformare su tutto il territorio regionale l'erogazione del servizio sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;
- l'art. 4 delle vigenti convenzioni tra AREU e le Aziende Sanitarie Pubbliche per il coordinamento dell'attività di emergenza Urgenza extraospedaliera, ai sensi della DGR n. XI/2703/2019, prevede “... Al fine di garantire lo sviluppo integrato dell'assistenza, della ricerca, della didattica e dell'aggiornamento continuo dei professionisti all'interno della rete lombarda, conformemente alla programmazione regionale, sia in ambito assistenziale specialistico sia territoriale, AREU e l'ASST/IRCCS si impegnano a erogare congiuntamente formazione specialistica connessa alle Università e alle Scuole di Specialità convenzionate con AREU”;

- la sopra citata DGR n. XI/2703/2019 prevede che, nell’ambito degli accordi tra ASST/IRCCS e le Scuole di Specializzazione delle Università, pubbliche e private, qualora gli stessi prevedano percorsi formativi nell’area correlata all’emergenza urgenza pre-ospedaliera, debba essere previsto e disciplinato, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 33/2009, il contributo di AREU per le attività dalla stessa dirette, coordinate e svolte presso le AAT, le postazioni di soccorso e le SOREU, presenti presso ASST/IRCCS nelle relative strutture collegate/complementari. ...”;
- l’Università e AREU, con il presente atto, intendono stipulare una convenzione per l’attività didattica integrativa della scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore;
- il Consiglio della Scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore e il Consiglio di Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita hanno deliberato la stipula della presente convenzione;
- la sottoscrizione è stata autorizzata con le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle adunanze del 20 e 22 marzo 2024;

VISTI

- la L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 *“Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”* ed in particolare l’art. 29 disciplina la relazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca e l’art. 34 che definisce e regola la partecipazione dei medici in formazione specialistica alle attività assistenziali;
- l’art. 27 del D.P.R. n 382/80 *“Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”* che statuisce che alle Università è consentito stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;
- l’art. 1 del D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 *“Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”* che stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell’ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;
- il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell’università della ricerca scientifica e tecnologica”* all’art. 1 lettera e) indica i corsi di specializzazione tra i corsi di studio universitari e all’art. 3 comma 7, individua gli obiettivi e le modalità di istituzione dei corsi di specializzazioni;
- il D.M 29 marzo 2006 ss. mm. ii. reca *“Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione”*;

- l’art. 3 del D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 “*Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria*” che prevede che, ai sensi degli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, ogni Scuola di Specializzazione operi nell’ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socioassistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall’osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all’art. 43 del medesimo decreto legislativo;
- il D.I. del 13 giugno 2017, n. 402 “*Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria*” che definisce gli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione;
- la D.G.R. n. XI/7437 del 30 novembre 2022, con la quale è stato approvato il nuovo “*Protocollo d’Intesa tra la Regione Lombardia e le Università lombarde sedi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, ai sensi dell’art. 29 della l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i.*”;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Strutture messe a disposizione

1. AREU, quale Agenzia a valenza regionale, mette a disposizione, per le esigenze didattico formative della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore, gratuitamente e come complementari, le risorse connesse ai servizi coordinati e gestiti ex art. 16 L. 33/2009 e le connesse strutture territoriali presenti in Regione Lombardia, indicate nell’Allegato “A”, parte integrante della presente convenzione.
2. In particolare, le citate strutture di cui AREU ha la disponibilità per le attività di propria competenza, sono:
 - Articolazioni Territoriali (AAT);
 - Mezzi di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2);
 - Sale operative regionali emergenza urgenza (SOREU).
3. Gli specializzandi, iscritti alla sopra citata scuola di specializzazione, potranno svolgere l’attività di formazione specialistica presso le postazioni MSA2 dislocate nel territorio afferente ad ogni AAT e SOREU. L’assegnazione degli specializzandi e la rotazione presso le postazioni MSA2 verranno stabilite da AREU d’intesa con il Direttore della Scuola di Specializzazione.
4. Per le esigenze didattiche formative della Scuola di Specializzazione vengono messi a disposizione i servizi, le attrezzature e le attività fornite delle strutture sopra indicate.
5. Le strutture sopra specificate, in quanto strutture complementari, possono anche non essere accreditate dall’Osservatorio Nazionale ai sensi del D.I 13 giugno 2017 n. 402.

Art. 3 - Disciplina dell'attività dei medici in formazione specialistica

1. L'attività dei medici in formazione specialistica è regolamentata in base alla normativa vigente, in particolare quella dell'Unione Europea, del D.lgs. n. 368/1999 e s.m.i., del D.I. 13 giugno 2017 n. 402, del D.I. 4 febbraio 2018 n. 68 e della L. Regione Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i.
2. La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alle attività mediche delle strutture presso le quali è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 33/2009, vincolate alle direttive ricevute dal tutor, sentito il Direttore della Scuola, di intesa con la Direzione Sanitaria e con il Dirigente Responsabile della struttura presso cui si svolge la formazione.
3. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.
4. I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire devono essere coerenti con il programma formativo definito dal Direttore della Scuola e approvato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e concordato con la Direzione Sanitaria e con il Dirigente Responsabile della struttura presso la quale lo stesso svolge la formazione, sulla base del programma formativo personale.
5. Il Direttore comunica ad AREU e all'ASST di competenza l'elenco dei nominativi degli specializzandi con i relativi dati anagrafici e il periodo di frequenza almeno 45 giorni prima dell'inizio delle attività, al seguente indirizzo mail: protocollo@areu.lombardia.it
6. Le attività e gli interventi sono riportati e certificati sul libretto elettronico personale del medico in formazione specialistica e devono essere convalidati dal tutor operativo e approvati dal Direttore della Scuola di Specializzazione.
7. Successivamente AREU comunica al Direttore della Scuola, all'indirizzo email nome.cognome@uninsubria.it, l'assegnazione degli specializzandi presso l'AAT concordata preventivamente con il Direttore stesso e conseguentemente il Direttore informa lo specializzando.
8. Nel contempo AREU comunica alle ASST presso le quali sono dislocate le strutture formative, le assegnazioni degli specializzandi. Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del tutor operativo e del tutor accademico come individuati nel successivo art. 5.
9. La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva autonomia e attribuzione di responsabilità sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del Direttore della Scuola, considerate le proposte definite d'intesa tra i medici in formazione specialistica, i tutor individuati e i responsabili delle strutture nelle quali svolge la formazione.
10. Le attività svolte dal medico in formazione specialistica, inserite nel piano della formazione e approvate dal Consiglio della Scuola, sono contemplate nei piani di attività della struttura nella quale si svolge la formazione.

Art. 4 - Attività degli specializzandi

1. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno e con modalità analoghe compatibili, d'intesa con il Direttore della Scuola, con le esigenze del piano didattico.
2. L'attività dello specializzando si configura come attività formativa e, pertanto, non può essere considerata come sostitutiva di quella del personale ospedaliero.

Art. 5 - Attività didattica del personale sanitario

1. Le funzioni di tutoraggio degli specializzandi sono garantite dal personale medico specialista, individuati come tutor operativi, dipendenti delle ASST/IRCCS convenzionate con AREU per l'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, ai sensi della DGR n. XI/2703/2019, che risultano in turno al momento dello svolgimento del percorso formativo presso le AAT, MSA2 e SOREU.
2. I tutor operativi verranno associati nel libretto elettronico alla struttura di appartenenza e riceveranno le credenziali per convalidare le attività svolte dallo specializzando sotto la loro guida e supervisione costante.
3. I direttori delle AAT e i referenti clinici delle SOREU sono individuati come "tutor aziendali" e partecipano alle procedure di valutazione del medico in formazione, sentiti i tutor operativi.
4. Il personale non universitario che presta attività assistenziale presso AREU potrà partecipare alle attività didattiche su indicazione del Direttore della Scuola e previa autorizzazione del datore di lavoro, senza onere alcuno per l'Università, fatto salvo il consenso degli interessati. A detto personale, impegnato in attività didattiche ufficialmente attribuite dall'Università, è conferita la qualifica di "tutor", (nelle modalità indicate sopra).
L'attività didattica è attestata dal Direttore della Scuola ai fini del curriculum professionale.
5. AREU provvede a rilevare l'attività didattica prestata, svolta a favore dell'Università, mediante contabilizzazione delle ore effettivamente svolte.

Art. 6 - Servizi

1. AREU, nei periodi di permanenza degli specializzandi, garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico-sanitarie. La stessa consente, inoltre, la possibilità di utilizzo, da parte dei medici in formazione, della propria casistica clinica per la compilazione di tesi di specialità e garantisce ai medici in formazione la corresponsione di buoni pasto, laddove venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore continuative giornaliere.
2. I medici in formazione specialistica utilizzano le divise fornite da AREU e devono indossare, in maniera visibile, un apposito cartellino di identificazione personale, rilasciato dalla ASST, con l'indicazione della Scuola.

Art. 7 - Copertura assicurativa

1. Ai sensi dell'art. 41, 3° co., D.Lgs. 368/1999 AREU provvede direttamente alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni

connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

2. Nell'espletamento dell'attività didattica, l'Università provvede ad assicurare il personale docente e gli iscritti alla Scuola contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.

Art. 8 - Sicurezza e salute dei lavoratori e degli ambienti di lavoro

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*", i medici in formazione specialistica, che svolgono attività presso le strutture messe a disposizione da AREU per le attività della Scuola di Specializzazione, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori".
2. AREU, nella persona del Datore di Lavoro individuato ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 81/08, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del citato decreto dallo stesso effettuata, assicura ai medici in formazione specialistica, esclusivamente per le attività svolte nelle strutture dell'AREU medesima, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, D.Lgs. 101/2020).
3. In particolare, l'Università è garante della "Formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D. Lgs. 81/08, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti Stato Regioni 21.12.2011 e ss.mm.ii., attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore di formazione generale.
4. AREU garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dell'ente convenzionato, per le attività svolte nei locali e spazi di AREU. In particolare, su AREU ricadono:
 - la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali, laddove previsti, nonché la sorveglianza sanitaria degli specializzandi in funzione degli specifici rischi a cui sono esposti nello svolgimento dell'attività, ai sensi dell'art. 41 D. Lgs. 81/2008;
 - gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) e all'art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii. e così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011;
5. I medici in formazione specialistica sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati da AREU, ove previsti.
6. Nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico in formazione dovrà consegnare al Medico Competente di AREU la "Certificazione di idoneità sanitaria alla mansione specifica", rilasciata dal Medico Competente nominato dall'Università;
7. AREU è tenuta a garantire l'adozione delle misure terapeutiche e profilattiche, nonché degli altri incombenti derivanti in caso di infortunio o constatato rischio biologico.

8. Al fine di garantire la corretta e migliore applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, AREU e l'Università, attraverso i rispettivi Servizi di prevenzione e protezione, potranno stipulare accordi e procedure specifici in materia.
9. AREU è responsabile della sicurezza degli ambienti di lavoro, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
10. Relativamente alle disposizioni per l'accesso degli specializzandi riguardanti la gestione ed il controllo delle infezioni da Coronavirus (COVID-19), queste saranno conformi a quanto indicato nella normativa di riferimento.
Il controllo verrà effettuato dal preposto della struttura che accoglierà lo specializzando.
AREU si impegna a rendere disponibili agli specializzandi i protocolli relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 e, ove e se previsto, provvederà alla specifica formazione.

Art. 9 - Trattamento dati personali

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione medesima.
2. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679 "General data protection regulation - GDPR" del Parlamento Europeo del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.
3. In relazione ai rapporti in tema di data protection intercorrenti tra le due strutture e le modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, ciascuna parte agisce come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza. Per le operazioni di trattamento le parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono, e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
4. Nell'espletamento delle attività assegnate al medico in formazione specialistica, AREU, in quanto Titolare del trattamento, provvederà ad autorizzare i medici in formazione dell'Università degli Studi dell'Insubria al trattamento dei dati personali e particolari di cui tali soggetti verranno a conoscenza nell'espletamento delle attività formative, nominandoli responsabili o autorizzati al trattamento, previa consegna di dettagliata informativa e adeguata formazione.

Art. 10 - Durata ed efficacia

1. La durata della presente convenzione è stabilita in anni cinque dalla data della sottoscrizione.
2. La volontà di recedere dalla presente convenzione, in tutto o in parte, dovrà essere comunicata all'altra parte mediante comunicazione scritta da trasmettere con almeno 6 (sei) mesi di preavviso. La richiamata comunicazione dovrà essere effettuata mediante l'invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata (PEC).
3. La presente convenzione potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti.

4. Ai medici in formazione specialistica verrà comunque assicurata la conclusione del periodo formativo già iniziato.

Art. 11 - Imposta di bollo e registrazione

1. Il presente atto è redatto in unico esemplare firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. L'imposta di bollo è a carico delle Parti in egual misura. L'Università degli Studi dell'Insubria assolve all'imposta di bollo in modo virtuale ai sensi dell'art. 2, Tariffa Parte I e art. 15 del D.P.R. 642/1972. – Autorizzazione della Direzione Regionale per le Entrate della Lombardia prot. n. 2014/136508 del 9 dicembre 2014 e sarà rimborsata per la metà da AREU.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 131/1986 con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 12 - Controversie

1. In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione della presente convenzione, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Varese.

per l'Università degli Studi dell'Insubria
IL RETTORE
Prof. Angelo Tagliabue

per AREU - Agenzia Regionale Emergenza Urgenza
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo Lombardo

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE
EXTRAUNIVERSITARIE A FINI DIDATTICI INTEGRATIVI DELLA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN *MEDICINA DI EMERGENZA E
URGENZA***

TRA

l'Università degli Studi dell'Insubria, codice fiscale n. 95039180120 in persona del Rettore Pro-tempore Prof. Angelo Tagliabue, nato a Milano il 20.03.1958, domiciliato per la carica in Varese, Via Ravasi 2, di seguito denominata **Università**;

E

AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, con sede legale in Milano, Viale Monza n. 223 e sede amministrativa in Milano, Via Alfredo Campanini n. 6, cap. 20124, Cod. Fisc. e Part. IVA 11513540960, PEC: protocollo@pec.areu.lombardia.it, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Massimo Lombardo, di seguito denominato **AREU**;

PREMESSO CHE

- il sistema sanitario e il sistema universitario sono da sempre reciprocamente connessi ai fini della necessaria integrazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca;
- AREU è un Ente del SSR disciplinato dall'art. 16 della LR 30/12/2009 n. 33 e ss.mm.ii., attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020, con il compito di implementare e rendere omogeneo nel territorio regionale il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliera, nonché di coordinare le attività trasfusionali ed il trasporto di équipe di trapianto, persone ed organi, unitamente alla gestione del servizio di “Numero Unico Emergenza 112” e del “Numero Europeo Armonizzato” (NEA) 116117, per l'accesso ai servizi di cure mediche non urgenti e altri servizi sanitari, la cui attivazione concorre alla gestione della domanda assistenziale a bassa intensità/priorità;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. XI/2703/2019 ha approvato il convenzionamento tipo tra AREU e gli Enti pubblici sanitari lombardi al fine di uniformare su tutto il territorio regionale l'erogazione del servizio sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;
- l'art. 4 delle vigenti convenzioni tra AREU e le Aziende Sanitarie Pubbliche per il coordinamento dell'attività di emergenza Urgenza extraospedaliera, ai sensi della DGR n. XI/2703/2019, prevede “... Al fine di garantire lo sviluppo integrato dell'assistenza, della ricerca, della didattica e dell'aggiornamento continuo dei professionisti all'interno della rete lombarda, conformemente alla programmazione regionale, sia in ambito assistenziale specialistico sia territoriale, AREU e l'ASST/IRCCS si impegnano a erogare congiuntamente formazione specialistica connessa alle Università e alle Scuole di Specialità convenzionate con AREU”;

- la sopra citata DGR n. XI/2703/2019 prevede che, nell’ambito degli accordi tra ASST/IRCCS e le Scuole di Specializzazione delle Università, pubbliche e private, qualora gli stessi prevedano percorsi formativi nell’area correlata all’emergenza urgenza pre-ospedaliera, debba essere previsto e disciplinato, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 33/2009, il contributo di AREU per le attività dalla stessa dirette, coordinate e svolte presso le AAT, le postazioni di soccorso e le SOREU, presenti presso ASST/IRCCS nelle relative strutture collegate/complementari. ...”;
- l’Università e AREU, con il presente atto, intendono stipulare una convenzione per l’attività didattica integrativa della scuola di specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza;
- il Consiglio della Scuola di specializzazione in Medicina d’ Emergenza-Urgenza e il Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia hanno deliberato la stipula della presente convenzione;
- la sottoscrizione è stata autorizzata con le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle adunanze del 20 e 22 marzo 2024;

VISTI

- la L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 “*Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*” ed in particolare l’art. 29 disciplina la relazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca e l’art. 34 che definisce e regola la partecipazione dei medici in formazione specialistica alle attività assistenziali;
- l’art. 27 del D.P.R. n 382/80 “*Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*” che statuisce che alle Università è consentito stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;
- l’art. 1 del D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 “*Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento*” che stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell’ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;
- il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell’università della ricerca scientifica e tecnologica*” all’art. 1 lettera e) indica i corsi di specializzazione tra i corsi di studio universitari e all’art. 3 comma 7, individua gli obiettivi e le modalità di istituzione dei corsi di specializzazioni;
- il D.M 29 marzo 2006 ss. mm. ii. reca “*Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione*”;
- l’art. 3 del D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 “*Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria*” che prevede che, ai sensi degli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, ogni Scuola

di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socioassistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto legislativo;

- il D.I. del 13 giugno 2017, n. 402 “*Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria*” che definisce gli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione;
- la D.G.R. n. XI/7437 del 30 novembre 2022, con la quale è stato approvato il nuovo “*Protocollo d’Intesa tra la Regione Lombardia e le Università lombarde sedi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, ai sensi dell’art. 29 della l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i.*”;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Strutture messe a disposizione

1. AREU, quale Agenzia a valenza regionale, mette a disposizione, per le esigenze didattico formative della Scuola di Specializzazione in Medicina d’ Emergenza-Urgenza, gratuitamente e come complementari, le risorse connesse ai servizi coordinati e gestiti ex art. 16 L. 33/2009 e le connesse strutture territoriali presenti in Regione Lombardia, indicate nell’Allegato “A”, parte integrante della presente convenzione.
2. In particolare, le citate strutture di cui AREU ha la disponibilità per le attività di propria competenza, sono:
 - Articolazioni Territoriali (AAT);
 - Mezzi di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2);
 - Sale operative regionali emergenza urgenza (SOREU).
3. Gli specializzandi, iscritti alla sopra citata scuola di specializzazione, potranno svolgere l’attività di formazione specialistica presso le postazioni MSA2 dislocate nel territorio afferente ad ogni AAT e SOREU. L’assegnazione degli specializzandi e la rotazione presso le postazioni MSA2 verranno stabilite da AREU d’intesa con il Direttore della Scuola di Specializzazione.
4. Per le esigenze didattiche formative della Scuola di Specializzazione vengono messi a disposizione i servizi, le attrezzature e le attività fornite delle strutture sopra indicate.
5. Le strutture sopra specificate, in quanto strutture complementari, possono anche non essere accreditate dall’Osservatorio Nazionale ai sensi del D.I 13 giugno 2017 n. 402.

Art. 3 - Disciplina dell’attività dei medici in formazione specialistica

1. L’attività dei medici in formazione specialistica è regolamentata in base alla normativa vigente, in particolare quella dell’Unione Europea, del D.lgs. n. 368/1999 e s.m.i., del D.I. 13

giugno 2017 n. 402, del D.I. 4 febbraio 2018 n. 68 e della L. Regione Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i.

2. La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alle attività mediche delle strutture presso le quali è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 33/2009, vincolate alle direttive ricevute dal tutor, sentito il Direttore della Scuola, di intesa con la Direzione Sanitaria e con il Dirigente Responsabile della struttura presso cui si svolge la formazione.
3. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.
4. I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire devono essere coerenti con il programma formativo definito dal Direttore della Scuola e approvato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e concordato con la Direzione Sanitaria e con il Dirigente Responsabile della struttura presso la quale lo stesso svolge la formazione, sulla base del programma formativo personale.
5. Il Direttore comunica ad AREU e all'ASST di competenza l'elenco dei nominativi degli specializzandi con i relativi dati anagrafici e il periodo di frequenza almeno 45 giorni prima dell'inizio delle attività, al seguente indirizzo mail: protocollo@areu.lombardia.it
6. Le attività e gli interventi sono riportati e certificati sul libretto elettronico personale del medico in formazione specialistica e devono essere convalidati dal tutor operativo e approvati dal Direttore della Scuola di Specializzazione.
7. Successivamente AREU comunica al Direttore della Scuola, all'indirizzo email nome.cognome@uninsubria.it, l'assegnazione degli specializzandi presso l'AAT concordata preventivamente con il Direttore stesso e conseguentemente il Direttore informa lo specializzando.
8. Nel contempo AREU comunica alle ASST presso le quali sono dislocate le strutture formative, le assegnazioni degli specializzandi. Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del tutor operativo e del tutor accademico come individuati nel successivo art. 5.
9. La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva autonomia e attribuzione di responsabilità sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del Direttore della Scuola, considerate le proposte definite d'intesa tra i medici in formazione specialistica, i tutor individuati e i responsabili delle strutture nelle quali svolge la formazione.
10. Le attività svolte dal medico in formazione specialistica, inserite nel piano della formazione e approvate dal Consiglio della Scuola, sono contemplate nei piani di attività della struttura nella quale si svolge la formazione.

Art. 4 - Attività degli specializzandi

1. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno e con modalità analoghe compatibili, d'intesa con il Direttore della Scuola, con le esigenze del piano didattico.
2. L'attività dello specializzando si configura come attività formativa e, pertanto, non può essere considerata come sostitutiva di quella del personale ospedaliero.

Art. 5 - Attività didattica del personale sanitario

1. Le funzioni di tutoraggio degli specializzandi sono garantite dal personale medico specialista, individuati come tutor operativi, dipendenti delle ASST/IRCCS convenzionate con AREU per l'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, ai sensi della DGR n. XI/2703/2019, che risultano in turno al momento dello svolgimento del percorso formativo presso le AAT, MSA2 e SOREU.
2. I tutor operativi verranno associati nel libretto elettronico alla struttura di appartenenza e riceveranno le credenziali per convalidare le attività svolte dallo specializzando sotto la loro guida e supervisione costante.
3. I direttori delle AAT e i referenti clinici delle SOREU sono individuati come "tutor aziendali" e partecipano alle procedure di valutazione del medico in formazione, sentiti i tutor operativi.
4. Il personale non universitario che presta attività assistenziale presso AREU potrà partecipare alle attività didattiche su indicazione del Direttore della Scuola e previa autorizzazione del datore di lavoro, senza onere alcuno per l'Università, fatto salvo il consenso degli interessati. A detto personale, impegnato in attività didattiche ufficialmente attribuite dall'Università, è conferita la qualifica di "tutor", (nelle modalità indicate sopra).
L'attività didattica è attestata dal Direttore della Scuola ai fini del curriculum professionale.
5. AREU provvede a rilevare l'attività didattica prestata, svolta a favore dell'Università, mediante contabilizzazione delle ore effettivamente svolte.

Art. 6 - Servizi

1. AREU, nei periodi di permanenza degli specializzandi, garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico-sanitarie. La stessa consente, inoltre, la possibilità di utilizzo, da parte dei medici in formazione, della propria casistica clinica per la compilazione di tesi di specialità e garantisce ai medici in formazione la corresponsione di buoni pasto, laddove venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore continuative giornaliere.
2. I medici in formazione specialistica utilizzano le divise fornite da AREU e devono indossare, in maniera visibile, un apposito cartellino di identificazione personale, rilasciato dalla ASST, con l'indicazione della Scuola.

Art. 7 - Copertura assicurativa

1. Ai sensi dell'art. 41, 3° co., D.Lgs. 368/1999 AREU provvede direttamente alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni

connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

2. Nell'espletamento dell'attività didattica, l'Università provvede ad assicurare il personale docente e gli iscritti alla Scuola contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.

Art. 8 - Sicurezza e salute dei lavoratori e degli ambienti di lavoro

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*", i medici in formazione specialistica, che svolgono attività presso le strutture messe a disposizione da AREU per le attività della Scuola di Specializzazione, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori".
2. AREU, nella persona del Datore di Lavoro individuato ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 81/08, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del citato decreto dallo stesso effettuata, assicura ai medici in formazione specialistica, esclusivamente per le attività svolte nelle strutture dell'AREU medesima, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, D.Lgs. 101/2020).
3. In particolare, l'Università è garante della "Formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D. Lgs. 81/08, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti Stato Regioni 21.12.2011 e ss.mm.ii., attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore di formazione generale.
4. AREU garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dell'ente convenzionato, per le attività svolte nei locali e spazi di AREU. In particolare, su AREU ricadono:
 - la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali, laddove previsti, nonché la sorveglianza sanitaria degli specializzandi in funzione degli specifici rischi a cui sono esposti nello svolgimento dell'attività, ai sensi dell'art. 41 D. Lgs. 81/2008;
 - gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) e all'art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii. e così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011;
5. I medici in formazione specialistica sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati da AREU, ove previsti.
6. Nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico in formazione dovrà consegnare al Medico Competente di AREU la "Certificazione di idoneità sanitaria alla mansione specifica", rilasciata dal Medico Competente nominato dall'Università;
7. AREU è tenuta a garantire l'adozione delle misure terapeutiche e profilattiche, nonché degli altri incombenti derivanti in caso di infortunio o constatato rischio biologico.

8. Al fine di garantire la corretta e migliore applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, AREU e l'Università, attraverso i rispettivi Servizi di prevenzione e protezione, potranno stipulare accordi e procedure specifici in materia.
9. AREU è responsabile della sicurezza degli ambienti di lavoro, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
10. Relativamente alle disposizioni per l'accesso degli specializzandi riguardanti la gestione ed il controllo delle infezioni da Coronavirus (COVID-19), queste saranno conformi a quanto indicato nella normativa di riferimento.
Il controllo verrà effettuato dal preposto della struttura che accoglierà lo specializzando.
AREU si impegna a rendere disponibili agli specializzandi i protocolli relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 e, ove e se previsto, provvederà alla specifica formazione.

Art. 9 - Trattamento dati personali

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione medesima.
2. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679 "General data protection regulation - GDPR" del Parlamento Europeo del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.
3. In relazione ai rapporti in tema di data protection intercorrenti tra le due strutture e le modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, ciascuna parte agisce come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza. Per le operazioni di trattamento le parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono, e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
4. Nell'espletamento delle attività assegnate al medico in formazione specialistica, AREU, in quanto Titolare del trattamento, provvederà ad autorizzare i medici in formazione dell'Università degli Studi dell'Insubria al trattamento dei dati personali e particolari di cui tali soggetti verranno a conoscenza nell'espletamento delle attività formative, nominandoli responsabili o autorizzati al trattamento, previa consegna di dettagliata informativa e adeguata formazione.

Art. 10 - Durata ed efficacia

1. La durata della presente convenzione è stabilita in anni cinque dalla data della sottoscrizione.
2. La volontà di recedere dalla presente convenzione, in tutto o in parte, dovrà essere comunicata all'altra parte mediante comunicazione scritta da trasmettere con almeno 6 (sei) mesi di preavviso. La richiamata comunicazione dovrà essere effettuata mediante l'invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata (PEC).
3. La presente convenzione potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti.

4. Ai medici in formazione specialistica verrà comunque assicurata la conclusione del periodo formativo già iniziato.

Art. 11 - Imposta di bollo e registrazione

1. Il presente atto è redatto in unico esemplare firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. L'imposta di bollo è a carico delle Parti in egual misura. L'Università degli Studi dell'Insubria assolve all'imposta di bollo in modo virtuale ai sensi dell'art. 2, Tariffa Parte I e art. 15 del D.P.R. 642/1972. – Autorizzazione della Direzione Regionale per le Entrate della Lombardia prot. n. 2014/136508 del 9 dicembre 2014 e sarà rimborsata per la metà da AREU.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 131/1986 con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 12 - Controversie

1. In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione della presente convenzione, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Varese.

per l'Università degli Studi dell'Insubria
IL RETTORE
Prof. Angelo Tagliabue

per AREU - Agenzia Regionale Emergenza Urgenza
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo Lombardo

Allegato A alla convenzione

Strutture, attrezzature e personale messi a disposizione da AREU per le esigenze didattico scientifiche delle Scuole di Specializzazione in MEDICINA D'EMERGENZA URGENZA - ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE.

- le 12 Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT), distribuite sul territorio regionale (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza Brianza, Pavia, Sondrio e Varese) che gestiscono il sistema delle postazioni dei mezzi di soccorso;
- i mezzi di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2) con équipe sanitaria composta da medico e infermiere;
- le 4 Sale Operative Regionali di Emergenza Urgenza (SOREU) sovra-provinciali, con funzione di assicurare la gestione dei soccorsi:
 - SOREU Area Metropolitana (Milano)
 - SOREU Area dei Laghi (Como)
 - SOREU Area Alpina (Bergamo)
 - SOREU Area della Pianura (Pavia).